

COMUNE DI CASAMARCIANO

(Provincia di NAPOLI)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 06 GIUGNO 2012

OGGETTO: *Approvazione aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (IMU).*

L'anno **duemiladodici** e questo giorno **sei** del mese di **Giugno** alle **ore 19,15** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres. ti	Ass.ti	CONSIGLIERI	Pres. ti	Ass.ti
1) MANZI Andrea - Sindaco	X		10) CASTELLANO Giuseppe	X	
2) CAVACCINI Giovanni	X		11) LOMBARDO Rosa		X
3) BUONO Francesco	X		12) TORTORA Mirko	X	
4) COPPOLA Clemente		X	13) PRIMIANO Ferdinando	X	
5) CACCAVALE Lucio	X		14) CAPORASO Salvatore	X	
6) RESTAINO Raffaele	X		15) RUSSO Carmela	X	
7) DE STEFANO Carmela	X		16) NAPOLITANO Clemente	X	
8) DE ROSA Rosa	X		17) ANNICCHIARICO Nicola		X
9) PISCITELLI Arcangelo	X				
Assegnati n. 17	Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:			Presenti n. 14	
In carica n. 17				Assenti n. 03	

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.
- Presiede il Sig. Tortora Mirko nella qualità di Presidente del Consiglio.
- Assiste il Segretario dott.ssa Maria Rosaria Luciano. La seduta è pubblica.

Su invito del Presidente, relaziona l'assessore al Bilancio dott. Buono come da allegato (A).

Chiesta e ottenuta la parola il capo gruppo di opposizione dr. Primiano nel constatare che la definizione delle aliquote cade in un periodo particolare per i cittadini, rileva la possibilità di differenziare le stesse migliorandole per l'abitazione principale, per gli alloggi sfitti e per i fabbricati realizzati dalle imprese, ma rimasti invenduti., nonché di prevedere per le abitazioni principali un'aliquota ridotta come per gli alloggi di proprietà IACP.

L'assessore Buono risponde che per gli alloggi sfitti si rientra nelle categorie residenziali, per gli alloggi concessi in comodato d'uso a parenti c'è la possibilità di presentare il contratto di comodato per usufruire delle agevolazioni e comunque le aliquote indicate possono garantire il gettito che in precedenza derivava dell'ICI.

Risponde il consigliere di opposizione Caporaso sottolineando che, a differenza dell'ICI, il calcolo per l'IMU avviene con una rendita rivalutata e che viene reintrodotta una tassazione con gravi disagi soprattutto per i meno abbienti.

L'assessore Buono osserva che la casistica è varia e non è possibile disciplinarla tutta.

Il consigliere di opposizione Napolitano ribadisce la proposta del gruppo di dare un piccolo segnale.

Prende la parola il Sindaco, il quale, nel convenire che l'imposizione cade in un momento economico sfavorevole e che bisogna aver conto dell'esigenze soprattutto di coloro che vivono un maggiore disagio, tuttavia asserisce, che bisogna anche tener conto dell'esigenze di bilancio e delle difficoltà ad esso connesse.

Prende la parola il consigliere Cavaccini, il quale considera utile un ragionamento di tutte quelle voci impositive che gravano in un bilancio familiare.

Terminata la discussione, il Presidente invita a votare.

Il capogruppo di opposizione dr. Primiano dichiara :“Prendendo atto di tutte le considerazioni fatte, sarebbe stato opportuno che tutti gli approfondimenti avessero fatto parte degli atti del Consiglio e soprattutto sulla quantificazione. Oggi la materia è nebulosa. Se si prende atto che l'IACP ha trovato accoglienza, gli stessi valori vadano estesi a tutti gli altri cittadini allo 0,35. Diversamente si riprenderà il ragionamento in sede di bilancio”.

Terminata la dichiarazione, si procede alla votazione.

Si vota per alzata di mano:

Voti favorevoli	N.10
Voti contrari	N.04 (Primiano – Caporaso – Russo – Napolitano).

Si vota l'immediata esecutività:

Voti favorevoli	N.10
Astenuti	N.04 (Primiano – Caporaso – Russo – Napolitano)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata dal Responsabile Settore Finanziario;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art.14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con precedente deliberazione all'ordine del giorno;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO.
riduzione fino allo 0,1 per cento.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad €.200;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504; " unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari".

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504". Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2 bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.”

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “: I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267;

VISTO l'esito della votazione, che precede;

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

	TIPOLOGIA	ALIQUOTE	PRECISAZIONE
1	ABITAZIONE PRINCIPALE e pertinenza	0,4%	
2	Casi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: e Casi dell'art. 6 comma 3-bis del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504	0,4%	Spettano le stesse detrazioni dell'abitazione principale. Spetta la quota allo Stato dello 0,38%
3	Unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4 del D. Lgs. N. 504 del 30/12/1992 (ovvero le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.)	0,46 %	Spettano le stesse detrazioni dell'abitazione principale.
4	TERRENI AGRICOLI	0,56 %	
5	AREE FABBRICABILI	0,96%	
6	ALLOGGI IN COMODATO D'USO A PARENTI ,eventualmente corredata dalle	0,46%	Occorre presentare copia del contratto di comodato o di locazione registrato, entro il termine per il versamento della seconda rata

	relative pertinenze a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica. -Unità concessa in locazione adibite ad abitazione principale.		dell'anno di concessione. Sono ritenuti validi i contratti già presentati per l'ICI se non sono cambiati i soggetti concedenti e/o riceventi e l'oggetto imponibile.
7	ALLOGGI SFITTI	0,96%	Sono considerati sfitti gli alloggi non locati per i quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno un anno.
8	Fabbricati costruiti dalle imprese edili per essere ceduti e rimasti invenduti per le difficili condizioni di mercato.	0,66%	
9	FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	0,2%	

- 3) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad €.200;
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono da 1 gennaio 2012;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. del ;
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, dall'esito come sopra riportato;

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000,n. 267.